

Determina n. 188 del 18/11/2020

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante Trattativa diretta sul MePA, finalizzata all'acquisizione di dosimetri elettronici, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Impegno della spesa presunta: € 9.991,80 inclusa IVA al 22%

CIG: ZCA2F4614B

Visto il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono e attribuiscono all' Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le funzioni e i compiti di autorità nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN;

VISTA la delibera del Direttore dell'ISIN n. 1 del 7 gennaio 2020, prot. n. 275 del 7 gennaio 2020, di approvazione del bilancio di previsione 2020 dell'ISIN;

VISTA la nota prot. n.6401 del 10.11.2020, con la quale il Dott. Massimo Altavilla in qualità di esperto di radioprotezione dell'ISIN richiede di provvedere, nei tempi tecnici strettamente necessari, all'acquisizione di dosimetri elettronici da utilizzare per il personale classificato per normali attività di sopralluogo e per attività ispettive, le cui specifiche sono presenti nel Capitolato speciale d'appalto (Allegato A);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 109, comma 6, lettera d) del D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze, forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;

DATO ATTO che si rende pertanto necessario acquisire la Fornitura di dosimetri elettronici;

VISTO l'articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120, , e in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 lettera a), e 3, che in deroga all'articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro consente alle amministrazioni di procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o altro atto equivalente che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32,



comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detta determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 31 dicembre 2021;

VISTE le richieste di offerta inviate ai seguenti operatori economici:

- a) Soc. BRUMOLA, Via Giuseppe Ugolini 11, 20125 Milano;
- b) Soc. TNE S.p.A., Via Leonardo da Vinci, 11 20051 Cassina de Pecchi Milano;
- c) Soc. Tecnosan S.r.l., Via San bernardino 9, 38122 Trento
- d) Soc. Active Radsys, Via della Lirica, 49 48124 Ravenna;

VISTO l'art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: "Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto";

CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto l'allegata verifica effettuata nel MEPA, ha consentito di accertare che la fornitura in argomento non è offerta dalle Convenzioni Consip;

TENUTO CONTO che i motivi esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016, come integrato dall'articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che trovano applicazione fino al 31 dicembre 2021;

DATO ATTO che la fornitura da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e, pertanto, è possibile procedere all'attivazione di una trattativa diretta;

CONSIDERATO che la Soc. Active Radsys ha comunicato l'indisponibilità dei sistemi dosimetrici conformi alle richieste di questo Ispettorato e che la società Tecnosan S.r.l. ha invece fatto presente che non ha al momento sistemi dosimetrici che soddisfano le richieste di cui alla specifica tecnica ISIN;

CONSIDERATO che la Soc. Brumola ha inviato un'offerta relativa a sistemi dosimetrici elettronici che non soddisfano tutti i requisiti tecnici richiesti da questo Ispettorato e che, comunque, i prezzi unitari degli stessi sistemi dosimetrici elettronici risultano essere elevati;

TENUTO CONTO che la Soc. TNE S.p.A. ha inviato l'offerta per i suddetti prodotti che distribuisce la Mirion Technologies, dalla stessa rappresentata;

TENUTO CONTO che il valore complessivo della fornitura, stimato sulla base dei prezzi dei



prodotti rilevati dall' offerta della Soc. TNE S.p.A., risulta pari a € 8.190,00 (IVA esclusa);

VERIFICATO che la spesa stimata di € 8.190,00 (IVA esclusa) per la Fornitura di dosimetri elettronici, trova copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. 13013 -Strumenti tecnico specialistici non sanitari del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2020, approvato con delibera n. 1 del 7 gennaio 2020;

APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente acquisto, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3 bis, del Dlgs 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI;

DISPONE

- 1) di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dall'articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che trovano applicazione fino al 31 dicembre 2021;
- 2) di procedere al suddetto affidamento tramite Trattativa diretta del MePA, finalizzata alla fornitura di dosimetri elettronici; con la Ditta TNE S.p.A per un valore di € 8.190,00 IVA esclusa:
- 3) di approvare il Capitolato d'appalto inerente la fornitura di dosimetri elettronici, di cui all'Allegato "A";
- 4) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 il Dott. Massimo Altavilla, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto con l'incarico fra gli altri di:
 - acquisire e gestire lo smart CIG;
 - curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per l'attuazione della TD e dal contesto normativo vigente ed in particolare dal citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle Linee guida che forniscono indicazioni sulla nomina, il ruolo e i compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (RUP);
 - curare, quale Punto Istruttore già abilitato, la predisposizione elettronica della Trattativa, incluso l'invio di tutti i documenti utili che sarà perfezionata con la stipula dell'ordinativo, in qualità di "Punto Ordinante" e Centro di spesa, dal Direttore ISIN;
- 5) di quantificare la spesa stimata € 9.991,80 (€ 8.190,00 + € 1.801,80 IVA al 22%), che trova



copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. 13013 Strumenti tecnico-specialistici non sanitari del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2020, approvato con delibera n. 1 del 7 gennaio 2020;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dall'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Avv. Maurizio Pernice

Visto il Dirigente AGBP Dott. Claudio Nicolini



ALLEGATO "A"

CONDIZIONI DI TRATTATIVA DIRETTA E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

FORNITURA DI SISTEMI DOSIMETRICI ELETTRONICI PER IL PERSONALE CLASSIFICATO ISIN



PREMESSA

Per l'affidamento del presente appalto di fornitura sottosoglia, l'Amministrazione si avvale di procedura telematica di negoziazione nell'ambito del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA) per l'espletamento di procedura negoziata tramite "Trattativa Diretta".

Le condizioni del Contratto che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta dell'Offerente Operatore economico, sono quelle di cui al presente documento e per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla ulteriore documentazione allegata alla Trattativa Diretta, alle regole del sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione e alla normativa vigente.

CONDIZIONI PARTICOLARI DI TRATTATIVA DIRETTA

La presente trattativa diretta negoziata è composta dai seguenti documenti allegati messi a disposizione per la formulazione dell'offerta:

- Il presente documento che contiene le Condizioni Particolari di trattativa diretta e di contratto
- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è quello indicato nella procedura negoziata caricata a sistema.

La proposta **effettuata sul sistema del Mercato Elettronico** con cui il candidato formulerà la propria offerta, dovrà essere espressa quale offerta a corpo.

ISIN si riserva inoltre la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se l'offerta risulta non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto in questione riguarda l'acquisto di dosimetri elettronici, da utilizzare per il personale classificato dell'ISIN, sia per normali attività di sopralluogo sia per attività ispettive o in caso di situazioni di emergenza le quali potrebbero vedere coinvolto lo stesso personale.

La strumentazione dosimetrica per la sorveglianza individuale deve essere costituita da strumenti di misura di dimensioni ridotte, particolarmente adatti per essere indossati dai lavoratori che frequentano le zone con presenza di radiazione e/o contaminazione radioattiva. Tale strumentazione, che fornisce l'indicazione della dose accumulata in un prefissato intervallo di tempo, è suddivisa a sua volta in due tipi di dosimetri:

- dosimetri passivi, cioè dosimetri che per fornire il risultato richiedono una fase di lettura successiva a quella di esposizione;
- dosimetri attivi o elettronici, ovvero dosimetri in grado di fornire la misura della dose accumulata in tempo reale, cioè durante l'esposizione.

In particolare, per quest'ultimo tipo di strumentazione va anche detto che i dosimetri per la sorveglianza dosimetrica individuale permettono di indicare la dose assorbita dai singoli operatori



per verificare la permanenza dei valori di dose al di sotto dei valori preventivamente stabiliti e consentire di accertare, per via indiretta, che permangano le condizioni di sicurezza esaminate in fase di verifica ambientale.

Attualmente l'Ispettorato si avvale di un servizio di dosimetria esterno che fornisce dosimetri passivi con lettura ad intervalli temporali di 90 giorni; risulta evidente che, nel caso di situazioni ispettive o, in genere, di tipo emergenziali, è indispensabile avere della strumentazione adeguata in grado di dare una misura di dose efficace per radiazione gamma, x, beta e neutronica, molto affidabile e che renda possibile un intervento immediato da parte dell'esperto di radioprotezione.

Ciò premesso, considerato che le maggiori attività del personale ispettivo ISIN riguarda gli impianti nucleari in dismissione, acceleratori di particelle, macchine radiogene o anche, ad esempio, sorgenti ad alta attività, ove si ha la necessità di avere una misura immediata del campo di radiazioni esterno e, conseguentemente, la misura della dose efficace, si propone l'acquisto dei seguenti dosimetri personali elettronici, adeguati alle suddette esigenze:

n.4 "Dosimetri elettronici per radiazione x, γ e neutronica"

I suddetti dosimetri, come requisito primario, devono essere in grado di misurare contemporaneamente la radiazione di tipo x, γ e neutronica, integrando in un unico dispositivo, anche attraverso la possibilità di moduli aggiuntivi, le succitate capacità di rivelazione.

Il range di rivelazione energetica per radiazione gamma deve soddisfare l'intervallo minimo 50 $\text{keV} \div 10 \text{ MeV}$ mentre, nel caso di radiazione neutronica, l'intervallo minimo richiesto è 0,025 $\text{eV} \div 15 \text{ MeV}$.

La dose e/o rateo di dose deve essere misurato in termini di Hp(10):

- in un intervallo di dose, per i neutroni, almeno pari a 2 μ Sv \div 100 μ Sv;
- in un intervallo di rateo di dose, per i neutroni, almeno pari a 1 μ Sv/h \div 10 Sv/h.

Linearità del rateo di dose Hp(10) $< \pm 20\%$ fino a 10 Sv/h.

I suddetti dosimetri elettronici devono essere dotati di allarmi visivi, tattili ed acustici ed il certificato di calibrazione in fabbrica deve essere conforme alla ISO/IEC 17025. Il peso degli stessi deve essere inferiore a 150 g e devono garantire l'utilizzo di batterie standard (tipo alcaline AAA) in grado di essere sostituite semplicemente e senza alcun intervento della ditta produttrice.

n.1 "Dosimetro elettronico per radiazione x, γ e β "

Il suddetto dosimetro, come requisito primario, deve essere in grado di misurare contemporaneamente la radiazione di tipo x, γ e β , integrando in un unico dispositivo, anche attraverso la possibilità di moduli aggiuntivi, le succitate capacità di rivelazione.

La dose e/o rateo di dose deve essere misurato in termini di Hp(0,07):



- in un intervallo di dose, per i β, almeno pari a $0.02 \mu Sv \div 100 Sv$;
- in un intervallo di rateo di dose, per i β, almeno pari a $0.05 \mu \text{Sv/h} \div 20 \text{ Sv/h}$.

Il range dell'energia γ/x deve soddisfare l'intervallo 15 keV \div 7 MeV mentre, nel caso di radiazione β (Emedia >60 keV), l'energia massima deve soddisfare l'intervallo 0,22 MeV \div 2,3 MeV

Linearità del rateo di dose $Hp(0,07) < \pm 20\%$ fino a 10 Sv/h.

I suddetti dosimetri elettronici devono essere dotati di allarmi visivi, tattili ed acustici ed il certificato di calibrazione in fabbrica deve essere conforme alla ISO/IEC 17025. Il peso degli stessi deve essere inferiore a 150 g e devono garantire l'utilizzo di batterie standard (tipo alcaline AAA) in grado di essere sostituite semplicemente e senza alcun intervento della ditta produttrice.

n.1 "Lettore di dosimetri con relativo software di lettura dei vari tipi di dosimetri elettronici" Il lettore di dosimetri deve garantire la compatibilità con tutte le succitate tipologie di dosimetri e ne deve essere garantire la lettura e la scrittura dei dati interni. Lo stesso lettore deve garantire la possibilità, per l'operatore, di aggiornare il firmware interno al dispositivo di lettura/scrittura dati. Tra le altre cose, il lettore di dosimetri deve:

- rendere possibile la configurazione dei dosimetri;
- rendere possibile l'accesso ai dati storici;
- testare i diversi allarmi residenti nei dosimetri;
- registrare i dati e salvarli in files dedicati.

Il suddetto lettore di dosimetri deve garantire la totale compatibilità con i sistemi operativi Windows dalla versione 10.

Il succitato acquisto trova disponibilità di cui al codice U.1.03.01.02.008, "Acquisto dosimetri elettronici" e si chiede, conseguentemente, la possibilità di procedere all'acquisto suddetto.

Ai fini contrattuali e di affidamento, resta comunque ferma l'offerta a corpo dell'intera fornitura. Tutti i Prodotti forniti dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. Ogni singolo Prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un uso corretto ed in condizioni di sicurezza. Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l'uso di materie prime non nocive e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all'utilizzatore finale.

L'Impresa dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di fornitura alle normative CEI o ad altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi ai fini della sicurezza degli utilizzatori. In quanto compatibile con la disciplina applicabile per, i Prodotti che verranno forniti, dovranno rispettare:

- la disciplina del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;



- quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. $10/02/2005 \text{ N}^{\circ}$ 30);
- la regolare marcatura "CE" prevista dalle norme vigenti;
- la disciplina del D. Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, in materia di Marcatura "CE" sulla "Sicurezza del giocattolo", in attuazione delle disposizioni comunitarie inerenti le norme tecniche EN71. La Marcatura, ove prevista, potrà essere indicata nel campo "Descrizione";
- le norme relative alla compatibilità elettromagnetica. La disciplina del D.lgs. n. 194 del 10 novembre 2007 ha attuato la nuova Direttiva Comunitaria in materia di "Compatibilità Elettromagnetica" (EMC), 2004/108/CE. La Marcatura, ove prevista, potrà essere indicata nel campo "Descrizione";
- la disciplina del D.lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.;
- la disciplina del D.lgs. n. 65 del 14 marzo 2003 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della Salute e s.m.i.

Tutti i prodotti dovranno essere conformi ai C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi) di cui all'allegato 1 "Adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili" del DECRETO 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Ogni prodotto deve essere conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e internazionali, legislative e regolamentari, applicabili. La ditta deve provvedere anche alla raccolta e smaltimento dei materiali di imballaggio

L'inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Prodotto dall'acquisizione e potrà essere causa di inadempimento del Contratto eventualmente concluso.

Tutti i prodotti dovranno essere consegnati presso la sede dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN) ubicata in Via Capitan Bavastro, 116 – 00154 Roma.

Il costo del trasporto deve essere già compreso nel prezzo offerto. Non sono previsti oneri sulla sicurezza.

Art. 2 MODALITÀ E TEMPI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura in oggetto dovrà essere eseguita a regola d'arte e secondo le prescrizioni normative



vigenti nonché secondo le indicazioni dal presente capitolato.

Il presente appalto ha decorrenza dalla sottoscrizione del contratto fino al completamento della consegna della fornitura.

La consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro massimo 60 giorni consecutivi dalla data di stipula del contratto e dovrà essere svolta in un giorno feriale, da lunedì a venerdì, dalle ore 9.00 alle 17.00, previo concordamento con l'Amministrazione.

Art. 4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà sottoscritto sulla Piattaforma ME.PA. dal Direttore ISIN.

Si rende noto che con l'emanazione della risoluzione 96/e del 16 dicembre 2013 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto dovuta l'imposto di bollo del valore di 16,00 euro anche sul documento di stipula del contratto sottoscritto digitalmente per le procedure di gara indette sul MEPA. Pertanto la ditta aggiudicataria prima della stipula del contratto in forma digitale dovrà inviare a mezzo posta all'Ispettorato, una marca da bollo del valore di Euro 16,00 o attestazione di avvenuto pagamento tramite modello F24. In alternativa la ditta dopo aver acquistato una marca da bollo dovrà attaccarla su carta intestata ed annullarla attestando che trattasi di marca relativa alla Trattativa diretta in oggetto, fare una scansione ed inviarla a isin-udg@isinucleare.it

Art. 5 VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta vincola l'Operatore economico per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 32, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 6 CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Il pagamento avverrà in un'unica soluzione.

Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura ELETTRONICA, da liquidarsi entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione e previa acquisizione della documentazione necessaria. La fattura dovrà essere emessa dopo la completa esecuzione della fornitura.

La fattura elettronica dovrà essere compilata e inviata secondo le leggi vigenti, redatta in lingua italiana ed essere intestata a:

ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN) – ROMA

Codice Univoco ufficio: UFJQFH



CODICE IPA: inlsnr

CODICE FISCALE: 97956490581

Per quanto riguarda specifiche modalità di fatturazione, esse dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione.

L'I.V.A. s'intende a carico dell'Ispettorato Nazionale per La Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione (ISIN). In base a quanto disposto dall'art. 17-ter del D.P.R. 633/72 e s.m.i., si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. L'Ispettorato perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

Il pagamento verrà effettuato, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture e previa acquisizione della documentazione necessaria. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15 al 31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Sono a carico del Fornitore le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il Fornitore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla stipula del contratto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Art. 7 CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

ART. 8 RESPONSABILITÀ DELL'OPERATORE ECONOMICO AFFIDATARIO.

Sono a carico dell'operatore economico affidatario tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla fornitura oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.



L'operatore economico affidatario garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di ogni normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

L'operatore economico affidatario si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

ART.9 DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA.

L'operatore economico affidatario dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale idoneo a svolgere le relative funzioni. L'operatore economico affidatario dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'operatore economico affidatario dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'operatore economico affidatario dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

L'operatore economico affidatario è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

ART.10 COLLAUDO/CONFORMITA'/REGOLARE ESECUZIONE, INADEMPIMENTI E PENALI.

L'Ispettorato effettuerà le verifiche di conformità della fornitura, in base a tutte le clausole e condizioni che regolano la fornitura, e in conformità a quanto ordinato.

Nel caso fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale nei termini e con le modalità di seguito descritti.

L'inadempienza sarà specificamente contestata dal Responsabile del Procedimento, a mezzo di comunicazione scritta per PEC al quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica; farà fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione da parte dell'Amministrazione, risultante dall'attestato di invio.

L'importo della penale applicata potrà essere recuperato dall'Amministrazione mediante



corrispondente riduzione sulla liquidazione della fattura emessa dall'Operatore economico affidatario tramite emissione di specifica reversale, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il pagamento della penale di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Operatore economico affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si sarà reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART.11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 1456 C.C. il contratto sarà risolto di diritto, su dichiarazione dell'Amministrazione, ferma ed impregiudicata la richiesta di risarcimento per il danno subito, nei seguenti casi:

- frode o grave negligenza dell'Operatore economico affidatario nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
- palese incapacità di effettuare le opere;
- inosservanza delle disposizioni relative al subappalto o alla cessione del contratto;
- fallimento, liquidazione, cessione di attività, concordato preventivo ed equivalenti a carico dell'Operatore economico affidatario;
- inadempienze normative e retributive, assicurative verso il personale dipendente o mancato rispetto della normativa esistente per la prevenzione e la protezione dai rischi sul lavoro;
- grave danno causato all'immagine dell'Amministrazione.

Nei casi sopra indicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della stazione appaltante, inviata a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti durante l'esecuzione del contratto per colpa dell'Operatore economico affidatario.

ART.12 FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ART.13 RIFERIMENTI E CONTATTI DELLA STAZIONE APPALTANTE

Il responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Altavilla che – ricorrendone i presupposti – svolgerà anche i compiti di Direttore di esecuzione del contratto.

ART.14 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento, si rinvia alla documentazione relativa alla disciplina del ME.PA. e a tutti gli atti e i documenti che disciplinano l'Abilitazione,



la registrazione, l'accesso e la partecipazione dei soggetti al Mercato Elettronico ed alla normativa vigente in materia di appalti.

I dati personali saranno trattati in conformità all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. Tali dati saranno trattati esclusivamente ai fini della partecipazione alla Trattativa Diretta. Con l'invio della sottoscrizione dell'offerta, l'Operatore economico esprime, pertanto, il proprio assenso al predetto trattamento.

ONERI PER LA SICUREZZA

Appurato che, non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all'art. 23, comma 15, del D.lgs. n. 50/2016 e Determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008.